

ne del 10%; in deroga al contratto di riassicurazione con detta Compagnia, i capitali riassicurati non saranno riconosciuti validi agli effetti dei minimi e dei premi di produzione.-

Limitatamente alla quota assunta dall'Istituto viene riconosciuta alla Agenzia acquistatrice una provvigione di acquisto pari al 10% del premio totale.-

Nel caso che l'assicurazione venga rinnovata per un ulteriore periodo verrà corrisposta nel secondo e nel terzo anno di assicurazione una ulteriore provvigione di acquisto pari al 5% del premio complessivo rispettivamente del secondo e del terzo anno.-

I capitali non vengono computati agli effetti dei minimi di produzione e dei premi.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.-

o o o

b) PERSONALE DELLA AZIENDA CARBONI ITALIANI -

Il Direttore Generale riferisce che nel gennaio 1936 fu stipulato con l'A.C.A.I. una convenzione avente lo scopo di provvedere assicurativamente al trattamento di quiescenza e di previdenza del proprio personale mediante il versamento di premi annui pari al 18% degli stipendi goduti dal personale stesso.-

A seguito della legge sulle assicurazioni sociali l'A.C.A.I., avendo provveduto alla previdenza obbligatoria presso l'I.N.F.P.S. limitò l'assicurazione al solo trattamento di anzianità destinando ad esso un premio pari all'8% degli stipendi.-

Date le caratteristiche diverse che veniva ad assumere l'assicurazione, si addivenne a trattative per un aggiornamento di esse, trattative conclusesi favorevolmente con la stipulazione di una nuova convenzione.-

Le condizioni principali della nuova assicurazione sono:

- Estensione della assicurazione oltre che al personale dell'A.C.A.I.